

DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE “A”

ACCORDO DI PROGRAMMA

ANNO 2005 - 2008

PREMESSA

VISTO

- La **Legge Regionale del 9 settembre 1996 N° 38** nonché il Primo Piano Socio assistenziale approvato con Delibera di Consiglio della Regione Lazio N° 591 del 1 Dicembre 1999;
- La **Legge Regionale del 6 agosto 1999 N° 14** recante organizzazione delle funzioni al livello Regionale e Locale per la realizzazione del decentramento Amministrativo;
- La **Legge 8 novembre 2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”, che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in particolare gli artt. 6,7,8 e 9 che definiscono, nell’ambito di tale quadro, rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle province, delle Regioni e dello Stato;
- La **DGR del 25 ottobre 2002 N°1408** avente ad oggetto: “Approvazione schema di piano socio assistenziale 2002-2004”;
- Il **DGR del 25 luglio 2003 N° 704** avente ad oggetto criteri per il riparto del fondo per l’attuazione del piano socio assistenziale regionale, in applicazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 con il quale venivano definiti quali ambiti territoriali di intervento i distretti socio-sanitari, nonché fissati i criteri per la ripartizione delle risorse regionali distinte;
- Il **D.Lgs 229 del 19 giugno 1999** recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 N° 421, e **sua integrazione DPCM del 14 febbraio 2001**;
- Che l’Accordo di programma costituisce la modalità con la quale le diverse Amministrazioni interessate all’attuazione del Piano Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi;
- Che l’organo di rappresentanza politica viene individuato nell’Assemblea dell’Accordo di Programma, denominata anche Assemblea dei Sindaci, il quale dovrà decidere in merito alle definizioni delle priorità progettuali sulle scelte d’ordine strategico politico e di programmazione;
- Che nell’incontro tenutosi in data **02/07/2004** i Comuni dell’Ambito territoriale del Distretto socio sanitario “A” hanno individuato il Comune di Alatri quale Ente Capofila.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

- I Comuni dell’Ambito territoriale del Distretto socio-assistenziale “A” firmatari in calce del presente documento;
- la Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
- L’Amministrazione Provinciale di Frosinone;

il seguente Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona ai sensi dell’art. 19 comma 2 e 3 della Legge 328/2000 relativo al Distretto “A”.

ART. 1

La premessa è parte integrante dell'accordo.

ART. 2 CONTENUTI

Il presente accordo determina la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate del PdZ coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Il PdZ è uno strumento per la programmazione dei servizi socio-assistenziali di una Comunità secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione.

Il PdZ individua:

- priorità e linee di sviluppo delle politiche sociali locali;
- modalità di raccordo fra le attività socio - sanitarie delle ASL e le attività socio - assistenziali dei Comuni;
- strategie di integrazione su obiettivi comuni fra i soggetti pubblici, fra questi ed i soggetti del privato sociale e le espressioni organizzate della Comunità locale;
- forme di controllo e di verifica delle spese e di responsabilizzazione sui risultati raggiunti, centralità ai bisogni del territorio e alle attese della cittadinanza;
- forme di collaborazione e raccordo fra il pubblico ed il privato;
- soluzioni organizzative e gestionali flessibili ed innovative;
- ottimale utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili; modalità innovative di attivazione di risorse pubbliche e private.

ART. 3 FINALITA'

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di servizi nel Distretto Socio-Assistenziale "A" così come previsto nel PdZ.

Gli accordi comunali sono finalizzati all'approvazione ed esecuzione del PdZ 2005-2008 dei Comuni dell'Ambito territoriale del Distretto socio assistenziale "A", nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/2000 della DGR del 25/07/2003 n° 704;

I soggetti firmatari ed i soggetti aderenti, approvano inoltre, i seguenti principi che sottendono alla formulazione del PdZ che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che risulta necessario:

- a) assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi previsti nel PdZ;
- b) assicurare continuità ed omogeneità negli interventi previsti nel PdZ;
- c) attribuire ai Comuni la responsabilità dell'attuazione dei singoli progetti esecutivi;

In particolare l'Accordo è finalizzato alla realizzazione dei principi espressi e dei progetti contenuti e descritti nel PdZ per gli anni 2005-2008.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata triennale e si concluderà il **31/12/ 2008**, esso potrà subire modifiche e aggiornamenti per effetto di disposizioni regionali riguardanti il riassetto territoriale dei servizi socio-assistenziali.

Il presente Accordo alla data della sua scadenza, potrà essere rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, fermo restando l'accordo tra le parti.

In caso di recesso di una delle parti firmatarie, è necessaria la notifica al Comune Capofila mediante lettera raccomandata A.R. con un anticipo di almeno sei mesi.

L'accordo proseguirà tra le altre parti firmatarie.

ART. 5
ENTE CAPOFILA

Nell'ambito territoriale denominato "Distretto Socio Assistenziale A", i soggetti firmatari convengono che assume il ruolo di Ente Capofila, per portare a buon fine il presente Accordo di programma, il Comune di Alatri. La sede del Distretto è istituita presso il Comune Capofila.

Il Comune Capofila assume l'onere di dare esecuzione alle indicazioni del PdZ e si configura come soggetto istituzionale rappresentativo dei Comuni del Distretto, pur con l'autonomia funzionale derivatagli dalle Leggi, Statuti e Regolamenti vigenti.

In particolare, il Comune capofila dovrà costituire e gestire l'Ufficio di Piano secondo quanto definito nel presente Accordo di Programma.

ART. 6
IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano per quanto previsto nel presente Accordo, a svolgere compiti loro affidati secondo quanto specificato nel PdZ.

Ciascun Ente aderente si impegna, in particolare, a fornire presso il proprio territorio comunale quanto necessario, per la piena attuazione e realizzazione dei progetti inseriti nel PdZ.

Ciascun Ente sottoscrittore dell'accordo parteciperà attraverso i propri rappresentanti agli incontri programmati dall'Ufficio di Piano.

Gli Enti o Comuni del Distretto socio assistenziale "A" che per qualsiasi motivo o ragione non sottoscrivono il presente accordo, non beneficeranno di eventuali interventi previsti dal PdZ.

ART. 7
INTESA CON LA ASL

La ASL della Provincia di Frosinone, tenendo conto di quanto stabilito negli atti programmatori Regionali, con particolare riferimento al **D.Lgs del 19 giugno 1999 N° 229 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 N° 421"**, si impegna alla partecipazione nonché alla effettiva realizzazione dei progetti inseriti nel PdZ, quale processo di integrazione tra i servizi socio sanitari ed i servizi socio assistenziali, garantendo la partecipazione **del Direttore di Distretto** alle Assemblee distrettuali, con funzioni decisionali e di rappresentanza.

Spetterà a tale Funzionario informare e riferire ai competenti organismi Sanitari i programmi e le decisioni assunte in ambito distrettuale, nelle forme, tempi e modalità, stabilite dalla ASL stessa.

ART. 8
SOGGETTI ADERENTI

Possono aderire al presente Accordo i soggetti previsti all'art. 1 comma 4 e 5 e all'art. 10 della Legge 328/2000.

L'Adesione avverrà con la sottoscrizione di apposito documento a firma del rappresentante legale del soggetto aderente e non potrà comportare alcuna modifica o eccezione a quanto previsto nel presente Accordo.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, gli aderenti dichiarano la volontà di concorrere alla realizzazione dei contenuti del PdZ e saranno i soggetti prioritariamente coinvolti, direttamente o tramite i loro rappresentanti, per le attività previste nel PdZ.

ART. 9
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - PRESA D'ATTO DELL'INIZIATIVA

Si prende atto che per la sottoscrizione di cui al presente Accordo di programma, ciascun Comune aderente valuterà l'eventuale opportunità di darne comunicazione alla rispettiva Giunta Comunale o Consiglio Comunale, definendo le procedure interne di approvazione del presente Accordo.

Sarà cura del Sindaco del Comune Capofila, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 approvare con atto formale il presente Accordo.

L'Ente capofila provvederà successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Gli oneri per la pubblicazione dell'Accordo sul BUR della Regione Lazio sono a carico del Distretto.

ART. 10
IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO

Il Presidente del Distretto coincide con il Sindaco del Comune Capofila o suo delegato.

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art. 11;
- presiede il Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 12;
- convoca le riunioni degli organi distrettuali, ne dispone i lavori, cura la attuazione delle rispettive decisioni;
- rappresenta il Distretto;
- emana direttive all'Ufficio di Piano di cui al successivo art. 13;
- emana direttive al Servizio Sociale Distrettuale ove costituito;
- richiede all'Ufficio di Piano pareri, proposte, relazioni, report, analisi e ogni altro documento necessario;
- **rappresenta** l'indirizzo politico del Distretto sulla base dei documenti approvati.

ART. 11
ASSEMBLEA DEI SINDACI

L'Assemblea dell'Accordo di Programma, **denominata anche "Assemblea dei Sindaci"** è costituita :

-dai Sindaci del Comune del Distretto o da loro delegati;

-dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;

-dal Direttore Generale della ASL o suo delegato;

- gli Assessori Comunali o Provinciali con delega ai Servizi Sociali rappresentano gli Enti di appartenenza senza necessità di ulteriore delega, purché comunicata al Presidente dell'Assemblea.
- Partecipa alle riunioni dell'Assemblea con funzioni consultive il rappresentante del terzo settore nominato dal proprio Coordinamento.
- L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato e convocata di norma almeno ogni sei mesi o quando lo richieda almeno un terzo degli aderenti.
- La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione che **avverrà entro le 24 ore e non oltre i cinque giorni successivi alla data della prima convocazione.**

- L'Assemblea esamina ed approva il documento programmatico annuale e di indirizzo per il Piano di Zona.
- L'Assemblea elegge il Comitato dell'Accordo di Programma di cui al successivo art. 12. L'Assemblea si riunisce nei locali indicati dal Comune capofila e all'occorrenza in altro comune aderente all'Accordo di Programma.
- L'Assemblea approva il Piano di Zona, elabora ed esprime i fondamentali indirizzi politico programmatici degli interventi del Distretto, detta le linee guida dello sviluppo delle politiche sociali a livello distrettuale, ne approva e/o ratifica gli Atti più importanti della vita del Distretto e formula ed esamina le proposte progettuali definite dai tecnici distrettuali e/o comunali.
- L'Assemblea viene chiamata a decidere, inoltre, su questioni di particolare rilevanza, rispetto alla ricaduta sul territorio in ordine alla erogazione, distribuzione o cessazione di servizi fondamentali.

ART. 12 COMITATO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Il Comitato dell'Accordo di Programma, **denominato anche "Comitato dei Sindaci"**, è costituito:

- dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato;
- dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;
- dal Direttore generale della ASL o un suo delegato;
- da **N° 4 (quattro) Sindaci** dei Comuni del Distretto eletti dall'Assemblea **di cui:**
 - **due con popolazione superiore a 5.000 abitanti**
 - **uno con popolazione inferiore a 5.000**
 - **uno in rappresentanza dell'Unione dei Comuni degli Ernici**

Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione, che avverrà **entro le 24 ore e non oltre i cinque giorni successivi alla data della prima convocazione.**

Il Comitato si riunisce presso i locali indicati dal Comune capofila e all'occorrenza in altro Comune aderente all'Accordo di programma.

Il Comitato dei Sindaci:

- 1- sovrintende alla esecuzione dell'Accordo e propone gli indirizzi programmatici per il coordinamento e l'integrazione dei servizi da introdurre nei nuovi Piani di Zona;
- 2- procede all'istituzione dell'Ufficio di Coordinamento, di cui al successivo art. 13, nell'ambito del personale indicato dai soggetti sottoscrittori e ne nomina il Coordinatore;
- 3- garantisce le modalità per il migliore funzionamento delle strutture distrettuali per la gestione dei servizi sociali e sanitari;
- 4- quantifica e propone la partecipazione finanziaria dei Comuni alle spese del Distretto secondo i criteri individuati dallo stesso Comitato e ratificati dall'Assemblea, appositamente convocata, avendo riguardo alla quota di popolazione dei Comuni, alla percentuale di utilizzo dei servizi ed ai finanziamenti;
- 5- verifica e valuta i risultati prodotti dalla rete di servizi rispetto alla domanda individuata e agli obiettivi prefissati;
- 6- stila il documento programmatico annuale e di indirizzo per il Piano di Zona;
- 7- vigila sulla esecuzione dell'Accordo di Programma, anche effettuando gli interventi surrogatori necessari, a seguito di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
- 8- approva gli accordi interistituzionali e definisce l'integrazione socio sanitaria con il raccordo con gli organismi territoriali per l'istruzione, la formazione e l'occupazione;
- 9- definisce le modalità di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1 comma 4 della Legge 328/00 e di coordinamento degli altri soggetti del territorio.

ART.13 STRUTTURA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PDZ: UFFICIO DI PIANO

E' istituito un Ufficio di Piano come strumento operativo e di coordinamento.

In particolare l'ufficio di Piano ha la funzione prioritaria di supportare l'**Assemblea dei Sindaci**, nelle decisioni da adottare per i diversi settori di intervento sociale, ed è l'organo operativo e gestionale per l'attuazione di quanto previsto nel PdZ.

Per il funzionamento si applicano le procedure e le responsabilità previste nei regolamenti degli Uffici dell'Ente Capofila, all'interno del quale è organicamente inserito per la parte amministrativo-gestionale, rimanendo dipendente per la parte funzionale di indirizzo politico **dall'Assemblea dei Sindaci**.

Le funzioni dell'Ufficio di Piano si possono sintetizzare in:

- coordinamento e responsabilità gestionale dei fondi assegnati secondo l'indirizzo fornito **dall'Assemblea dei Sindaci**;
- predisposizione della bozza del Piano di Zona da sottoporre all'esame degli Organi Distrettuali nei tempi necessari al suo esame, recependo gli indirizzi e gli orientamenti espressi dall'Assemblea e/o dal Comitato, **nonché dalle attività di consultazione, confronto e condivisione con gli altri referenti tecnici dei servizi sociali distrettuali e territoriali**;
- elaborazione di proposte per l'attivazione di servizi distrettuali e/o comunali tesi al soddisfacimento della richiesta di servizi sociali provenienti dal territorio distrettuale, **attraverso adeguate forme di confronto e condivisione con i servizi sociali distrettuali e territoriali**;
- produzioni di studi e/o ricerche, a richiesta del Comitato o di iniziativa propria, finalizzate alla corretta programmazione dei servizi sociali distrettuali, **di intesa e in accordo con i servizi interessati ed i loro referenti tecnici**;
- **elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità – misurabile e/o percepita dell'efficacia ed efficienza dei servizi attivati**;
- predisposizione **di bozze** di bandi di gara , capitolati d'appalto ed ogni altro atto finalizzato all'esternalizzazione dei servizi;
- attivazione e coordinamento dei gruppi tematici di programmazione e approfondimento per le diverse aree di intervento;
- predisposizione delle bozze di regolamenti interni e delle modalità di erogazione delle prestazioni dei servizi, **sentito il Servizio Sociale Professionale distrettuale**;
- aggiornamento dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi;
- predisposizione della documentazione necessaria per il funzionamento del sistema integrato (accordi di programma, protocolli, convenzioni, modulistica etc...)
- attività di coordinamento degli interventi e dei progetti sperimentali previsti nel PdZ;
- avvio, con i soggetti istituzionali preposti, di attività formative e di processi di monitoraggio e valutazione delle attività previste nel PdZ;
- **vigilanza e monitoraggio, in collaborazione con i soggetti istituzionali preposti**, sulla corretta esecuzione dei contratti di gestione dei servizi appaltati;
- **collaborazione e costante attività di interfaccia con il Servizio Sociale Distrettuale e con i referenti tecnici degli altri servizi distrettuali nonché territoriali, quale azione mirata e specifica di conoscenza territoriale, valutazione dei servizi, nonché quale azione organizzativa, programmatica e gestionale partecipata, condivisa e condivisibile**.
- partecipazione a Commissioni tecniche e consultive convocate dagli Enti sovracomunali sui temi attinenti alle materie di interesse distrettuale, **in collaborazione con il Servizio Sociale Distrettuale e su delega del Presidente del Comitato dei Sindaci o suo delegato**;
- rende pareri tecnici amministrativi a richiesta degli organi del Distretto;

L'Ufficio di Piano dovrà inoltre:

- mantenere uno stretto raccordo con i Comuni associati, fornendo consulenza, informazione, periodico aggiornamento sull'attività svolta, produrre documentazione utile agli operatori amministrativi che dovranno garantire in ciascun comune un servizio di segretariato sociale e di prima informazione al cittadino anche attraverso lo sportello del cittadino e l'ufficio relazioni con il pubblico ove presente;
- mantenere uno stretto collegamento con i servizi delegati alla ASL e con i servizi specialistici afferenti all'area sociale e all'area socio-sanitaria;
- mantenere costanti rapporti con il Comitato Politico Istituzionale interfacciandosi e riferendo immediatamente al suo Presidente ogni informazione utile;
- attenersi alle priorità e agli indirizzi espressi dal Presidente del Comitato di Coordinamento. La sede dell'ufficio di Piano è individuata presso l'Ente Capofila che si doterà delle risorse umane e strumentali necessarie da porre a carico dei fondi distrettuali secondo le regole della contabilità pubblica di cui al T.U.EE.LL.

L'ufficio di Piano è così costituito:

- N° 1 componente proposto dal Comune Capofila con funzioni di Coordinatore e designato dall'Assemblea dei Sindaci, per un minimo di 30 ore settimanali;
- N° 1 componente designato dal Comune Capofila con funzioni amministrativo contabili;
- N° 2 componenti designati dall'Assemblea dei Sindaci;
- N° 1 componente designato dalla ASL di Frosinone;
- N° 1 componente designato dalla Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- N°1 componente designato dal Coordinamento del terzo settore che **concorre alla programmazione e alla formulazione dei Piani di Zona.**

I componenti dell'Ufficio di Piano dovranno rispondere a criteri di professionalità in base alla L.328/00.

I componenti dell'Ufficio di Piano sono **designati** tra il personale impiegato nel settore dei Servizi Sociali Comunali, della ASL e della Provincia, o anche nominato tra i soggetti esterni alle rispettive Amministrazioni.

Le spese per il personale dei componenti l'Ufficio di Piano sono stabilite e quantificate finanziariamente annualmente con la predisposizione dei Piani di Zona.

Gli Enti aderenti all'Accordo acconsentono ed autorizzano esplicitamente il proprio personale a prestare la loro opera lavorativa presso la sede dell'Ufficio di Piano, per non meno di **12 ore settimanali**, ad essi verrà erogato una indennità forfetaria quale rimborso spese ed onnicomprensiva nella misura di € 200,00 mensili lordi, liquidata semestralmente a favore degli Enti di appartenenza a carico dei fondi distrettuali.

Sarà previsto gettone di presenza o rimborso spese per il personale proveniente dal terzo settore.

L'utilizzo del personale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Coordinatore Responsabile dell'Ufficio di Piano, fermi restando la dipendenza Amministrativa ed i vincoli dello Stato Giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con i vari Enti, il Responsabile farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei suddetti Enti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale e dei dovuti atti amministrativi ed assicurativi.

Il Coordinatore Responsabile dell'Ufficio di Piano collabora con il Responsabile di servizio del Comune Capofila, al quale trasmette ogni atto e provvedimento a valenza esterna e dal quale riceve le istruzioni per la corretta gestione amministrativa ed economico finanziaria.

Per quanto concerne personale proveniente da Enti non partecipanti a livello economico, i rimborsi spese ed il gettone di presenza saranno a carico dell'Ente di provenienza.

L'articolazione dell'orario di lavoro sarà definita previo accordo con l'Amministrazione di appartenenza in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

L'Ufficio di Piano **potrà avanzare proposta, al Comitato di Coordinamento, di avvalersi di consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, motivando tali**

richieste, dando priorità ai consulenti o collaboratori che già operano nell'ambito dei Comuni appartenenti al Distretto, o di altri Enti quali la ASL, che siano però di comprovata esperienza professionale per i compiti da affidare loro.

Gli incarichi verranno attribuiti con appositi atti del Comune Capofila conformi alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione.

ART. 14 BUDGET DI DISTRETTO

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del PdZ dovranno essere finalizzate secondo le indicazioni previste dalla DGR N° 704 del 25/07/2003 della Regione Lazio.

Il budget di Distretto è istituito secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio ed è gestito nelle forme e nei modi previsti dalla stessa.

Le parti si impegnano a definire, nei termini stabiliti dalla Regione, un piano finanziario dettagliato che rispecchi le linee indicate nel PdZ, relativamente al reperimento delle risorse e alla loro gestione.

Il piano finanziario definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione del PdZ e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a versare all'Ente Capofila, in quote semestrali anticipate le risorse economiche approvate dall'Assemblea dei Sindaci per le attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

ART. 15 RESPONSABILITA'

Dall'approvazione del piano finanziario decorre il termine di 90 giorni per l'adempimento degli obblighi finanziari e per l'attivazione dei servizi indicati a carico di ciascun Ente firmatario. Decorso tale termine scatta a carico dell'inadempiente la relativa responsabilità contrattuale e ciascuno degli altri firmatari può richiedere l'intervento del Comitato Politico Istituzionale denominato anche Comitato dell'Accordo di Programma, affinché promuova le dovute azioni, comprese le proposte di provvedimenti che dovranno essere assunte dall'Assemblea dell'Accordo denominata anche Assemblea dei Sindaci.

ART. 16 VIGILANZA E MONITORAGGIO

L'Ufficio di Piano svolgerà l'attività di monitoraggio, intesa sia come costante attività di analisi dei bisogni in continua evoluzione, sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sulla progressiva attuazione degli interventi, nonché dei primi risultati, conseguiti con i progetti previsti.

Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.

Il sistema di valutazione dovrà fornire elementi riguardo ai punti di forza e ai punti di criticità delle esperienze poste in atto.

Ogni aggiornamento previsto dal PdZ dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 3 comma 2 lettera B della Legge 328/2000.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente Accordo è demandata al Comitato Politico Istituzionale **Comitato dei Sindaci**, così come previsto dal PdZ.

Il Comitato Politico Istituzionale **Comitato dei Sindaci**, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari

dell'Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre all'Assemblea dei Sindaci del Distretto la modifica anche sostanziale del PdZ.

ART. 17
EVENTUALE RISOLUZIONE PER CONTROVERSIE

Eventuali controversie che si dovessero verificare tra le parti saranno decise e risolte a maggioranza qualificata dai 2/3 dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 18
DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Saranno promossi, a cura degli Enti sottoscrittori e degli Enti aderenti al presente Accordo di Programma, incontri con il personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla illustrazione, diffusione dei contenuti del presente Accordo.

Analoga iniziativa (pubblicizzazione dell'accordo sottoscritto) sarà attivata, da parte dell'Ufficio di Piano, presso le associazioni ed i gruppi di volontariato, cooperative sociali, parrocchie, ONLUS, privato sociale, altri Enti ed Istituzioni interessati all'iniziativa e/o ai vari soggetti.

Seguirà conferenza pubblica a conclusione della definizione del PdZ.

ART.19
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 TUEELL (D.Lgs.267/2000)

Alatri li _____

SOTTOSCRIZIONE

<i>ASL di Frosinone</i>	
<i>Amministrazione Provinciale di Frosinone</i>	
<i>Comune di Acuto</i>	
<i>Comune di Alatri</i>	
<i>Comune di Anagni</i>	
<i>Comune di Collepardo</i>	
<i>Comune di Filettino</i>	
<i>Comune di Fiuggi</i>	
<i>Comune di Guarcino</i>	
<i>Comune di Paliano</i>	
<i>Comune di Piglio</i>	
<i>Comune di Serrone</i>	
<i>Comune di Sgurgola</i>	
<i>Comune di Torre Cajetani</i>	
<i>Comune di Trevi nel Lazio</i>	
<i>Comune di Trivigliano</i>	
<i>Comune di Vico nel Lazio</i>	
<i>Coordinamento del Terzo Settore</i>	